



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Padova e Rovigo



Padova  
Innovation  
Hub



eumed

Progetto speciale  
**EBAM**



## **Responsabilità da prodotto difettoso e tutela dei consumatori**

### **Il nuovo Codice del consumo**

sabato **18 maggio 2024** ore **9.00**  
**Sala Rossetto CNA Padova** via Croce Rossa, 56

## **La sicurezza dei prodotti**

Relatore

## **La sicurezza dei prodotti**

**Il Regolamento nasce dall'esigenza di allineare le regole sulla sicurezza generale dei prodotti, contenuto nella Direttiva 2001/95/CEE (recepita in Italia all'interno del Codice del Consumo: d.lgs 206/2005)**

**Da una parte con lo sviluppo della tecnologia ed il mercato elettronico;**

**Dall'altra con le nuove regolamentazioni europee nate a seguito della Decisione 768/2008/CE New legislative Framework: Direttiva 2019/771 sulla conformità delle merci e i rimedi in caso di difetti di conformità; Regolamento UE 2019/881 sulla certificazione sulla cybersicurezza; Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.**

## **La sicurezza dei prodotti: applicazione – art. 2 Reg. 2023/988**

**Il nuovo Regolamento si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato nella “misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione”.**

**In presenza di una “disciplina verticale”, che regola determinate tipologie di prodotti, il Regolamento Ue sulla sicurezza generale dei prodotti, in quanto “disciplina orizzontale”, si applicherà solo per le parti che non trovano regolamentazione nella disciplina verticale.**

## **La sicurezza dei prodotti: applicazione – cons. 6 Reg. 2023/988**

**Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una normativa dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri.**

**Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti e integri le disposizioni contenute nella normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione esistente o futura e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita da tale normativa, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.**

## **La sicurezza dei prodotti: applicazione – cons. 8 Reg. 2023/988**

Anche se alcune disposizioni del presente regolamento, ad esempio la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, talune altre disposizioni del presente regolamento sono complementari rispetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione e dovrebbero pertanto applicarsi a tali prodotti.

In particolare, l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero applicarsi ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da tale normativa di armonizzazione dell'Unione.

Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio dei consumatori nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione nella misura in cui non esistano, nell'ambito di tale normativa di armonizzazione dell'Unione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

Analogamente RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione, come stabilito all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

## **La sicurezza dei prodotti: prodotti usati o riparati – cons. 16 Reg. 2023/988**

**I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio prodotti che sono esplicitamente presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare o che sono messi a disposizione come oggetti da collezione di interesse storico.**

**I servizi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.**

**Tuttavia, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.**

**Tuttavia, le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.**

## **La sicurezza dei prodotti: definizioni – art. 3 Reg. 2023/988**

### **Definizione di prodotto:**

**«prodotto»:** qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;

### **Definizione di sicurezza del prodotto:**

**«prodotto sicuro»:** qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l'uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;

**E' pericoloso ogni prodotto che non è sicuro.**

**In virtù dell'obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a immettere sul mercato solo prodotti sicuri.**

**Tale elevato livello di sicurezza dovrebbe essere conseguito principalmente attraverso la progettazione e le caratteristiche del prodotto, tenendo conto dell'uso previsto e prevedibile e delle condizioni d'uso del prodotto.**

**Gli eventuali rischi rimanenti dovrebbero essere attenuati mediante determinate misure di salvaguardia, quali avvertenze e istruzioni.**

**L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità.**

**Obbligo generale di sicurezza:**

**Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.**

## **La sicurezza dei prodotti: valutazione della sicurezza – art. 6 Reg. 2023/988**

**Il nuovo Regolamento amplia molto gli obblighi di valutazione della sicurezza del prodotto rispetto alla precedente Direttiva.**

**In particolare, oltre agli obblighi di valutazione delle caratteristiche del prodotto, dell'imballaggio, dell'effetto su altri prodotti, della presentazione, etichettatura e categorie di consumatori cui è destinato, sono state introdotte nuovi aspetti:**

**l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare; avvertenze e istruzioni per l'uso; le modalità di smaltimento; le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l'impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza; l'età di idoneità per i bambini ; l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato;**

**Le adeguate caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati;**

## **La sicurezza dei prodotti: obblighi degli operatori economici**

**Seguendo le indicazioni fornite nel Framework del 2008, il Regolamento definisce puntualmente obblighi, compiti e responsabilità degli operatori economici**

## **La sicurezza dei prodotti: obblighi degli operatori economici**

### **Obblighi del fabbricante (art. 9):**

**i fabbricanti garantiscono che tali prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5.**

**Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza, che comprendono**

**-un'analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto; e**

**-l'elenco di eventuali norme europee di altri elementi applicati per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5, eventualmente identificando le parti che sono state applicate.**

**I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 sia aggiornata. Essi tengono tale documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.**

**I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché i prodotti fabbricati in serie continuino a essere conformi all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5.**

**I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.**

## **La sicurezza dei prodotti: persona responsabile nell'UE**

**Il fabbricante che non ha sede nello spazio economico europeo può nominare un rappresentante autorizzato nell'Unione (c.d. "mandatario").**

**Per poter immettere sul mercato UE un prodotto di provenienza extraunionale è necessario che sia presente un operatore economico stabilito nell'Unione che svolge i compiti di cui all'art. 4, par. 2 e 3, reg. 2019/1020. (art. 16) :**

- Verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta e che sia conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento in commento così come verificare che il prodotto sia conforme;**
- Fornire alle autorità di vigilanza la documentazione necessaria alla dimostrazione della conformità del prodotto;**
- Informare e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto presenti un rischio, e garantire che venga adottata un'azione correttiva per rimediare ad una non conformità.**

**L'obbligo ricade sull'importatore, sul rappresentante autorizzato (se nominato) o, in assenza di indicazione di altri soggetti, il fornitore di servizi di logistica.**

**In ogni caso, il soggetto che svolge questi compiti dovrà essere menzionato sul prodotto, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.**

## **La sicurezza dei prodotti: obblighi degli operatori economici**

**Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone (art. 13):**

**Una persona fisica o giuridica è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 9 se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio.**

**Una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente il prodotto è considerata fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 9 per la parte di prodotto interessata dalla modifica o per l'intero prodotto se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sua sicurezza.**

**Una modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, è considerata sostanziale se ha un impatto sulla sicurezza del prodotto e se sono soddisfatti i seguenti criteri:**

- a) la modifica cambia il prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto;**
- b) la natura del pericolo è cambiata, è stato creato un nuovo pericolo o il livello di rischio è aumentato a causa della modifica; e**
- c) le modifiche non sono state apportate dai consumatori stessi o per loro conto per il loro proprio uso.**

## **La sicurezza dei prodotti: obblighi degli operatori economici**

**Obblighi del rappresentante autorizzato (art. 10)**

**Obblighi dell'importatore (art. 11)**

**Obblighi dei distributori (art. 12)**

**Gli obblighi si incentrano sulla verifica della sicurezza dei prodotti, alla loro conservazione e immagazzinamento, alla cooperazione e comunicazione con gli altri operatori economici e con le autorità di vigilanza e ai rimedi da attuare in caso di prodotto pericoloso.**

## **La sicurezza dei prodotti: obblighi degli operatori economici**

**Processi interni per la sicurezza dei prodotti (art. 14):**

**Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.**

**Processi interni per la sicurezza dei prodotti (cons. 36 e 37):**

**Gli operatori economici dovrebbero porre in essere procedure di conformità interne attraverso le quali garantire internamente l'adempimento efficace e rapido dei propri obblighi e le condizioni per una reazione tempestiva in caso di prodotti pericolosi.**

**Per impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori economici siano tenuti a inserire nelle loro attività di produzione o di commercializzazione processi interni atti a garantire la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento. Tali processi interni dovrebbero essere determinati dagli stessi operatori economici in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati e possono basarsi, ad esempio, su procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc.**

## **La sicurezza dei prodotti: obblighi degli operatori economici**

**Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone (cons. 35):**

**La modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, potrebbe avere conseguenze sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto e che potrebbe comprometterne la sicurezza.**

**Una siffatta modifica dovrebbe pertanto essere considerata una modifica sostanziale e, se non effettuata dal consumatore o per suo conto, dovrebbe indurre a considerare il prodotto come un nuovo prodotto di un diverso fabbricante.**

**Onde garantire il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, la persona che effettua tale modifica sostanziale dovrebbe essere considerata il fabbricante e soggetta agli stessi obblighi.**

**Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto, a condizione che la modifica non incida sul prodotto nel suo complesso. Onde evitare un onere inutile e sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione riguardo ad aspetti del prodotto sui quali la modifica non incide.**

**Dovrebbe spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non incide sul prodotto nel suo complesso.**

## **La sicurezza dei prodotti: le piattaforme di vendita on – line (art. 22)**

**Le piattaforme di vendita on – line (ad es: Amazon) sono espressamente definite all’art. 3: «fornitore di un mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti”;**

**Gli obblighi principali:**

- registrazione sul portale Safety Gate;**
- indicazione di un punto di contatto unico che consente ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro sul portale Safety Gate;**
- predisposizione di processi interni per la sicurezza dei prodotti;**
- rendere note ai consumatori le informazioni relative al fabbricante, al mandatario o al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato europeo, l’identificazione del prodotto e delle eventuali avvertenze sui prodotti;**
- eliminare, su richiesta delle Autorità competenti un contenuto specifico o ad inserire una specifica avvertenza che si riferisca all’offerta di un prodotto pericoloso.**

## **La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato (cons. 38)**

**È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato.**

**Tuttavia, le richieste loro rivolte dalle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere adattate al ruolo che svolgono nella catena di fornitura e in relazione ai rispettivi obblighi giuridici.**

## La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato

### Obblighi del fabbricante (art. 9)

Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha immesso sul mercato sia un prodotto pericoloso,

-adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso;

-ne informa immediatamente i consumatori, conformemente all'articolo 35 o 36, o a entrambi; e

-ne informa immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il fabbricante fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. La Commissione garantisce che le informazioni destinate ad avvertire i consumatori possano essere fornite dai fabbricanti tramite il Safety Business Gateway e siano messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo.

I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, le persone responsabili e i fornitori dei mercati online nella catena di fornitura in questione siano informati tempestivamente di qualsiasi problema di sicurezza da essi individuato.

I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto.

I fabbricanti indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e tengono un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata per rendere il prodotto conforme.

Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.

## **La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato**

### **Obblighi del rappresentante autorizzato (art. 10)**

**Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:**

- fornire a un'autorità di vigilanza del mercato, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale comprensibile per detta autorità;**
- se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di credere che un prodotto in questione sia un prodotto pericoloso, informarne il fabbricante;**
- informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante;**
- cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare in modo efficace i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.**

# La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato

## Obblighi degli importatori (art. 11)

Gli importatori tengono la copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato e garantiscono che i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, a seconda dei casi, possano essere messi a disposizione di tali autorità, su richiesta.

Gli importatori cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e il fabbricante per garantire che un prodotto sia sicuro.

L'importatore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che ha immesso sul mercato sia pericoloso,

- informa immediatamente il fabbricante;

- si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in maniera efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta immediatamente l'importatore;

- garantisce che i consumatori ne siano immediatamente informati conformemente all'articolo 35 o 36, o a entrambi; e

- ne informa immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il Safety Business Gateway.

Ai fini del primo comma, lettere c) e d), l'importatore fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 11, siano pubblicamente a disposizione dei consumatori per presentare reclami e comunicare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il prodotto. Se tali canali non sono disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Gli importatori indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti riguardanti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il denunciante ritiene pericolosi, e archiviano tali reclami insieme ai richiami di prodotti e alle eventuali misure correttive adottate per rendere conforme il prodotto, nel registro di cui all'articolo 9, paragrafo 12, o nel proprio registro interno. Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Il registro dei reclami conserva solo i dati personali necessari all'importatore per indagare sul reclamo relativo a un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e in ogni caso per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.

## **La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato**

### **Obblighi dei distributori (art. 12)**

**Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non sia conforme all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, non mette il prodotto a disposizione sul mercato a meno che non sia stato reso conforme.**

**Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 e all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi,**

- ne informa immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi;**
- si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi; e**
- provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway.**

**Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il distributore fornisce gli opportuni dettagli a sua disposizione circa il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, il numero di prodotti interessati e qualsiasi misura correttiva già adottata.**

## La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato

### Obblighi degli operatori economici (art. 15)

Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, l'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, dei reclami correlati e degli incidenti noti; e
- una descrizione di tutte le misure correttive adottate per fronteggiare il rischio.

Su richiesta, gli operatori economici identificano e comunicano inoltre le informazioni seguenti relative alla tracciabilità del prodotto:

- qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto; e
- qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 3 per un periodo di sei anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto, o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e possono decidere se o quando la misura correttiva possa essere considerata completata.

## **La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato**

### **Obblighi di tracciabilità (art. 18)**

**Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, e dopo aver consultato la rete per la sicurezza dei consumatori, gruppi di esperti e portatori di interessi pertinenti, la Commissione può istituire un sistema di tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato.**

## La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato

### Safety Gateway (cons. 68)

RAPEX dovrebbe essere modernizzato per consentire l'adozione di misure correttive più efficienti in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro.

È opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX con «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Safety Gate comprende tre elementi: in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);

in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate);

e, in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).

Dovrebbero esistere interfacce tra i diversi elementi Safety Gate.

Il sistema di allarme rapido Safety Gate è il sistema interno attraverso il quale le autorità e la Commissione si scambiano informazioni sulle misure relative ai prodotti pericolosi e che possono contenere informazioni riservate. Un estratto delle segnalazioni dovrebbe essere pubblicato sul portale Safety Gate al fine di informare il pubblico in merito ai prodotti pericolosi. Il Safety Business Gateway è il portale web attraverso il quale le

imprese informano le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in merito ai prodotti pericolosi e agli incidenti.

La Commissione dovrebbe sviluppare una soluzione tecnica per garantire che le informazioni inserite dalle imprese nel Safety Business Gateway, destinate ad allertare i consumatori, possano essere messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo. Inoltre, la Commissione dovrebbe sviluppare un'interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate in modo semplice, rapido e affidabile.

## **La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato**

### **Safety Business Gateway (art. 27)**

**La Commissione gestisce un portale web che consente agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di fornire, in modo semplice, alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 11, paragrafi 2 e 8, all'articolo 12, paragrafo 4, agli articoli 20 e 22 (Safety Business Gateway).**

**La Commissione redige gli orientamenti per l'attuazione pratica del Safety Business Gateway.**

## **La sicurezza dei prodotti: vigilanza sul mercato**

### **Safety Gate (art. 34)**

**Il portale Safety Gate è dotato di un'interfaccia intuitiva per gli utenti e le informazioni fornite su tale portale sono facilmente accessibili al pubblico, ivi comprese le persone con disabilità.**

**In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori e le altre parti interessate hanno la possibilità di segnalare alla Commissione prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La Commissione tiene in debita considerazione le informazioni ricevute e, previa verifica della loro esattezza, trasmette, se del caso, tali informazioni agli Stati membri interessati senza indebito ritardo, onde garantire che sia dato un seguito adeguato a tali informazioni. La Commissione informa della sua azione i consumatori e le altre parti interessate.**

## **La sicurezza dei prodotti: informazioni sulla sicurezza (cons. 85)**

**Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza riguardanti i prodotti acquistati.**

**È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza.**

**A tale riguardo gli operatori economici e i fornitori di mercati online, dovrebbero assicurare di includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi per la sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l'acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto.**

**Il semplice fatto che i richiami siano rivolti ai consumatori non dovrebbe impedire agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di informare tutti i clienti dell'avviso di richiamo di un prodotto né di offrire rimedi ad altri utilizzatori finali.**

**Gli operatori economici e i fornitori di mercati online dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere tali azioni, in particolare nel caso delle microimprese e delle piccole imprese che agiscono come consumatori.**

## **La sicurezza dei prodotti: informazioni sulla sicurezza (cons. 87)**

**Un terzo dei consumatori continua a utilizzare prodotti pericolosi nonostante sia venuto a conoscenza di un avviso di richiamo, in particolare perché gli avvisi di richiamo sono redatti in modo complesso o minimizzano il rischio in questione.**

**L'avviso di richiamo dovrebbe pertanto essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori.**

**I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all'occorrenza, maggiori informazioni attraverso un numero verde o un altro strumento interattivo**

## **La sicurezza dei prodotti: tutela del consumatore in caso di richiamo (art. 37)**

in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto disposto da un operatore economico o ordinato da un'autorità nazionale competente, l'operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto offre al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.

Fatti salvi eventuali altri rimedi che l'operatore economico responsabile del richiamo può offrire al consumatore, l'operatore economico offre al consumatore la scelta tra almeno due dei seguenti rimedi:

- a) la riparazione del prodotto richiamato;
- b) la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità;  
o
- c) un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l'importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.

L'operatore economico può offrire al consumatore un solo rimedio qualora altri rimedi fossero impossibili o, rispetto al rimedio proposto, imponessero all'operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, compresa l'eventualità che il rimedio alternativo possa essere fornito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore ha sempre diritto al rimborso del prodotto se l'operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il rimedio non deve comportare inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto. Per i prodotti che per loro natura non sono trasportabili, l'operatore economico organizza il ritiro del prodotto

## **La sicurezza dei prodotti: tutela del consumatore in caso di richiamo (cons. 88)**

**La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede rimedi contrattuali per i consumatori in caso di difetto di conformità dei beni fisici esistente al momento della consegna e manifestatosi durante il periodo di responsabilità.**

**L'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica altresì ai supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, utilizzati come vettori di un contenuto digitale.**

**Tuttavia, le situazioni in cui i prodotti pericolosi sono richiamati dal mercato giustificano l'esistenza di un insieme specifico di norme che dovrebbero essere applicate fatti salvi i rimedi contrattuali, in quanto i loro obiettivi sono diversi.**

**Mentre i rimedi contrattuali hanno la finalità di porre rimedio al difetto di conformità dei beni rispetto al contratto, i rimedi in caso di richiamo servono a garantire sia l'eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato sia un rimedio adeguato per il consumatore.**

**Di conseguenza, vi sono notevoli differenze tra le due categorie di rimedi potenziali:**

**in primo luogo, in caso di richiamo di un prodotto ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe essere previsto alcun limite temporale per l'attivazione dei rimedi;**

**in secondo luogo, il consumatore dovrebbe avere il diritto di chiedere rimedi all'operatore economico interessato e non necessariamente all'operatore commerciale.**

**Inoltre, in caso di richiamo, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il prodotto è pericoloso**

## **La sicurezza dei prodotti: tutela del consumatore (art. 43)**

### **Responsabilità**

**Qualsiasi decisione adottata a norma del presente regolamento, la quale limiti l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o ne imponga il ritiro o il richiamo non incide sulla valutazione, sotto il profilo delle disposizioni del diritto nazionale applicabile nella fattispecie, della responsabilità della parte cui essa è destinata.**

**Il presente regolamento fa salva la direttiva 85/374/CEE (34) del Consiglio (responsabilità per prodotto difettoso).**

## **La sicurezza dei prodotti: tutela del consumatore (art. 39)**

### **Azioni rappresentative**

**La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni delle disposizioni del presente regolamento, commesse da operatori economici e fornitori di mercati online, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.**

**In applicazione della Direttiva sono stati introdotti nell'ordinamento italiano gli artt. 140-ter e seguenti del codice del consumo secondo le procedure di cui agli artt. 840 – ter c.p.c. e seguenti (azione di classe)**

***Grazie per l'attenzione***